



CITTA' DI VERBANIA

**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
CITTA' DI VERBANIA**

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 in data 03/04/2014

Articolo 1 (costituzione)

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27 febbraio 1995 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile città di Verbania, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune di Verbania e limitrofi, o eccezionalmente in altri Comuni. Il gruppo ha la propria sede presso i locali appositamente predisposti dall'amministrazione comunale in Via Zara 2.

Articolo 2 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato Dirigente settore Protezione Civile, oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4 (responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento. Si avvale della collaborazione del Responsabile Comunale di Protezione Civile e del Settore Protezione Civile organicamente operante presso il Corpo di Polizia Municipale. Il gruppo al suo interno ogni tre anni elegge un coordinatore del gruppo stesso che ha la responsabilità operativa del gruppo durante le sue attività. L'elezione deve essere ratificata dal Sindaco. Il Sindaco inoltre provvede alla nomina del volontario espresso dall'assemblea quale coordinatore del gruppo, come proprio rappresentante presso il coordinamento provinciale di volontariato protezione civile. Il rappresentante di cui sopra svolge le attività di gestione ed ha la responsabilità del gruppo durante le attività derivanti dall'attivazione del coordinamento.

Articolo 5 (addestramento)

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6 (specializzazioni)

Il gruppo assicura la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro nelle modalità e forme previste dalla normativa vigente.

Il gruppo per le specifiche attività inerenti la gestione dei servizi dei presidi territoriali idraulici e idrogeologici, nonché in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale il gruppo comunale assicura il pronto impiego nelle modalità e forme previste dalla normativa vigente.

L'amministrazione comunale garantisce ai volontari del gruppo comunale una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile in ottemperanza alla normativa vigente.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. I volontari sono tenuti a partecipare ad un minimo del 50% delle attività annuali comprendendo in quest'ultime anche le periodiche assemblee del gruppo. A seguito di tale rilevanza l'assemblea valuterà l'eventuale estromissione dal gruppo. I volontari non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. I volontari non possono utilizzare la divisa e le attrezzature di Protezione civile al di fuori delle attività programmate dal gruppo.

Articolo 9 (diritti)

Secondo quanto stabilito dal regolamento regionale del volontariato e dalla normativa di riferimento.

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

Il responsabile Comunale del settore protezione civile unitamente al coordinatore del Gruppo sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile Comunale settore Protezione Civile, che relazionerà al Comitato Comunale di protezione civile il quale ad insindacabile giudizio valuterà l'eventuale espulsione.

Articolo 11 (composizione)

Il gruppo risulta essere già iscritto nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile con atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

del 1998 ed è composto da squadre operative gestite da un capo squadra ed un vice caposquadra che vengono eletti ogni due anni dai rispettivi componenti di squadra. All'interno del Gruppo è formata un'Unità Operativa specializzata e di pronto intervento . Il gruppo potrà articolarsi in ulteriori assetti organizzativi a presidio delle attività concordandole con il responsabile comunale .

Articolo 12 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizione di cui alla Legge regionale n. 5 del 2012.